DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO E ATTIVITA' CULTURALI

Art. 4

(Disposizioni in materia di attività culturali). 1. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attività culturali può liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'80 per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalità previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali ridetermina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, e con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2011, i criteri per l'erogazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, nonche' le modalita' per la loro liquidazione e anticipazione. I criteri di assegnazione tengono conto dei livelli quantitativi e della importanza culturale della produzione svolta, della regolarita' gestionale degli organismi, nonche' degli indici di affluenza del pubblico e sono riferiti ad attivita' gia' svolte e rendicontate. Dall'anno 2010 il Ministero per i beni e le attivita' culturali puo' liquidare anticipazioni sui contributi ancora da erogare, fino all'ottanta per cento dell'ultimo contributo assegnato, secondo i criteri e le modalita' previsti dai decreti ministeriali vigenti in tale ambito.

Versione in vigore dal 1 maggio 2010, non più in vigore dal 1 luglio 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di spettacolo e attivita' culturali
Estremi	Decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2010

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-spettacolo-e-attivita-culturali/art-4-disposizioni-in-materia-di-attivita-culturali-1-dall-anno-2010-il/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it